



Anno Prop. : 2016
Num. Prop. : 1493

Determinazione n. 1341 del 13/09/2016

OGGETTO: COMUNE DI CANTIANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA – VAS – AREE PROTETTE

DOMENICUCCI MARCO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Cantiano in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 27077 del 28/04/2015, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la variante parziale al PRG;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale è stato individuato il seguente SCA:

- Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - *P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona*

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il parere espresso dallo SCA, allegato quale parte integrante e sostanziale al parere istruttorio;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 40228 del 13/09/2016, a firma del Responsabile del Procedimento, arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, **che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;**

Rilevato che il responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato;

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) Di **ESCLUDERE**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di CANTIANO indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto;

2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a. **Il Comune, in sede di adozione della variante, dovrà conformarsi alle osservazioni e prescrizioni contenute nel parere espresso, in qualità di SCA, dal Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona della Regione Marche, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio prot. 40228 del 13/09/2016, allegato alla presente determinazione;**
- b. **Il Comune, in sede di adozione della variante, dovrà tenere in considerazione le osservazioni formulate dallo scrivente Servizio riguardanti l'AREA n. 1, riportate nel paragrafo 4) del parere istruttorio prot. 40228 del 13/09/2016, allegato alla presente determinazione;**
- c. **Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.**

3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di CANTIANO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia – P.F. *Presidio territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona.*

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

5) Di rappresentare che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

8) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/MP/ed
1421VAS\15vas\15CB10105.doc

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI CANTIANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1493 / 2016

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 13/09/2016

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 9.3
DEL SERVIZIO 9
PRIMAVERA MARIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____ --



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 9

URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
P.O. Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P.

Doc. informatico: prot. n. 40228

Pesaro, 13/09/2016

Class. 009-7-8 F.2/2015

Cod. Proc. VS15CB101

OGGETTO: COMUNE DI CANTIANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai commi 1 e 2 definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come di seguito riportato:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

mdf/mp
1421VAS\15vas\15CB10104

Viale Gramsci 4 - 61121 Pesaro (PU) - P.E.C.: provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>
P.O. Urbanistica, V.A.S., coordinamento S.U.A.P. : tel. 0721.359.2413 - e-mail: ass.urbanistica@provincia.ps.it
Segreteria Amministrativa : tel. 0721.359.2291/2451 - fax 0721.359.2406 - e-mail: urbanistica.pianif@provincia.ps.it



Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” stabilendo che “i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”. (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Cantiano, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2644 del 24/04/2015, recante timbro di posta in arrivo in data 24/04/2015, acquisita agli atti con prot. 27077 del 28/04/2015, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in merito alla variante parziale al PRG.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

1. “Rapporto preliminare” redatto dal tecnico Silvano Fiorucci;
2. Scheda di sintesi;

mdf\mp
1421VAS\15vas\15CB10104



3. Tavv. n. 1-2-3-4-5-6 in variante al PRG;
4. Relazione tecnica;
5. N.T.A. vigenti;
6. N.T.A. in variante al PRG;
7. Legenda zonizzazione PRG vigente;
8. CD contenente copia degli elaborati in formato .pdf.

Con la suddetta istanza, l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 30034 del 12/05/2015, ha comunicato il mancato avvio del procedimento per carenza documentale.

L'Amministrazione comunale con lettera prot. 2466 del 15/04/2016, recante timbro di posta in arrivo del 1904/2016, acquisita agli atti con prot. 22988 del 20/04/2016, ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Con lettera prot. 24242 del 29/04/2016, questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento e, modificando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato il seguente SCA:

- Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - *P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona.*

Il Comune di Cantiano, con nota prot. 2770 del 02/05/2016, trasmessa mediante pec del 02/05/2016 e acquisita agli atti con prot. 24454 del 02/05/2016, ha provveduto ad inviare il parere acquisito relativo allo screening di valutazione di incidenza, rilasciato dall'Unione Montana del Catria e Nerone con prot. 2940 del 06/08/2015, che è stato tenuto in considerazione nella presente istruttoria e che si allega in calce (Allegato2).



Questa Amm.ne Provinciale in data 02/05/2016, con nota prot. 24367 del 02/05/2016, ha provveduto a trasmettere allo SCA interessato la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è stato acquisito il parere del seguente SCA, allegato come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona, parere prot. 587503 del 30/08/2016, pervenuto in data 30/08/2016 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 39113 del 31/08/2016 (**Allegato 1**).

Come evidenziato in premessa, l'Unione Montana del Catria e Nerone (Ente Gestore delle arre SIC/ZPS) non è stato coinvolto nel procedimento in oggetto, in quanto si è espresso preliminarmente con il parere di screening di valutazione di incidenza, richiesto dal Comune di Cantiano e inviatoci a corredo dell'istanza, che si allega al presente parere istruttorio (Allegato 2).

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in oggetto deriva dall'esigenza dell'Amm.ne Comunale di Cantiano di rispondere ad una serie di istanze pervenute da privati cittadini, alcune delle quali rivelano una contro tendenza, associata alla crisi economica in atto, che ha indotto alcuni proprietari di aree urbanizzate a richiedere la riduzione e/o eliminazione della potenzialità edificatoria prevista attualmente in alcune aree mediante la trasformazione della destinazione urbanistica da edificabile ad agricola. Insieme a tali richieste ve ne sono altre, invece, volte ad ottenere modesti incrementi dell'edificabilità esistente di zone già urbanizzate, per rispondere a esigenze specifiche e puntuali.

Le aree interessate dalla trasformazione agricola dell'uso del suolo sono complessivamente n. 25, alle quali corrisponde una diminuzione di circa 1000 abitanti teorici. Tali varianti sono esenti dalle procedure di VAS, ai sensi del paragrafo 1.8, lett. k) della D.G.R. 1813/2010, pertanto non saranno oggetto di valutazione.



Le proposte di variante che invece apportano incrementi al carico urbanistico del PRG, sottoposte alla presente valutazione di verifica di assoggettabilità, riguardano complessivamente n. 10 aree e corrispondono a un incremento di 130 abitanti teorici.

Nelle tabelle sottostanti sono sinteticamente descritte e suddivise per località:

Tavola 1 in variante alla Tav. n° PU3.01 del PRG – LOC. CAPOLUOGO				
AREA N°	FOGLIO E MAPP.LE	PROPOSTA DI VARIANTE	NUOVA SUPERFICIE EDIFICABILE	VINCOLI
1 - Via dei Cappuccini	F.28 Mapp. 1304/p, 1305/p (ex 287)	Modifica parziale di una zona destinata a parcheggio pubblico (F6), in lotto residenziale di completamento B1.2*, introdotto all'art. 44 delle NTA.	If=0.5 mq/mq Sf= 680 mq SUL =680x0.5= 340 mq (11 ab.)	Rischio sismico
2 - Via Gramsci/ Via Baldeschi	F. 28 Mapp. 723, 428, 429	Modifica della destinazione d'uso di un lotto, da zona di completamento residenziale B1.1, senza indice di ampliamento, a zona B2.2, con indice fondiario di 0.6 mq/mq.	If=0.6 mq/mq. Sf = 900 mq SUL=900x0.6=540 mq (18 ab.)	Rischio sismico
3 - Via Galilei/ Via del Catria	F. 38 Mapp. 678	Modifica della destinazione d'uso di un lotto, da zona di completamento residenziale B1.1, senza indice di ampliamento, a zona B2.2, con indice fondiario di 0.6 mq/mq..	If=0.6mq/mq Sf =533 mq SUL=533x0.6=319,80 mq (10 ab.)	Rischio sismico
4 - Via Galilei/ Via del Catria	F. 38 Mapp. 658, 863	Modifica della destinazione d'uso di un lotto, da zona di completamento residenziale B1.2, con possibilità di incremento massimo del 20% della SUL, a zona B2.2, con indice fondiario di 0.6 mq/mq.	If=0.6mq/mq Sf=870 mq (di cui 240 mq con vincolo PAI di inedificabilità) SUL=630x0.6=378 mq (12 ab.)	Vincolo PAI esonazione - Rischio R4 per circa 240 mq
5 - Via Galilei/ Via del Catria	F. 38 Mapp. 648	Modifica della destinazione d'uso di un lotto, da zona di completamento residenziale B1.2, con possibilità di incremento massimo del 20% della SUL, a zona B2.2, con indice fondiario di 0.6 mq/mq.	If=0.6 mq/mq Sf=560 mq SUL=560x0.6=336 mq (11 ab.)	Rischio sismico
6 - Via Borgo San Marco	F. 38 Mapp. 501, 502	Modifica della destinazione d'uso di un lotto, da zona di completamento residenziale	If=0.6mq/mq Sf=1500 mq SUL=1500x0.6= 900	Rischio sismico

mdf\mp
1421VAS\15vas\15CB10104



		B1.2, con possibilità di incremento massimo del 20% della SUL, a zona B2.2, con indice fondiario di 0.6 mq/mq.	mq (30 ab.)	
--	--	--	-------------	--

Tavola 1 in variante alla Tav. n° PU3.02 del PRG – LOC. CHIASERNA - FOSSATO

AREA N°	FOGLIO E MAPP.LE	PROPOSTA DI VARIANTE	NUONA SUPERFICIE EDIFICABILE	VINCOLI
20 - Via Badia	F. 59 Mapp. 7	Esclusione dal limite del nucleo storico di Chiaserna di due lotti marginali con modifica della destinazione d'uso, da Zona A2 a zona di completamento residenziale B2.1, con indice fondiario di 0.6 mq/mq.	If=0.6mq/mq Sf=156 mq SUL=156x0.6=93 mq (3 ab.)	Rischio sismico
21 - Via Badia	F. 59 Mapp. 8		If=0.6mq/mq Sf=142 mq SUL=142x0.6=85 mq (2 ab.)	Rischio sismico

Tavola 1 in variante alla Tav. n° PU3.03 del PRG – LOC. PONTERICCIOLI - SAN ROCCO

AREA N°	FOGLIO E MAPP.LE	PROPOSTA DI VARIANTE	SUPERFICIE	VINCOLI
27 - San Rocco	F. 47 Mapp. 214	Ampliamento di una zona di completamento turistico-ricettive e ricreative (DT1), a scapito delle confinanti zone D3 (zona produttiva mista di nuovo impianto) e V3 (verde di rispetto). La variante comprende anche la modifica dell'art. 50 delle NTA, inserendo la possibilità della tipologia di intervento di nuova edificazione.	If=1mq/mq Sf=417 mq SUL=417x1=417mq (sono previste n.11 camere + 2 suite a servizio dell'attività esistente, per un tot. di n. 29 posti letto)	Rischio sismico; Zona SIC
28 - Loc. Palazzo	F. 64 Mapp. 73	Modifica della destinazione d'uso del lotto da Zona agricola E1 a B2.1, con indice fondiario di 0.6 mq/mq.	If=0.6mq/mq Sf= 91 mq SUL=91x0.6=234,60 mq (8 ab.)	Rischio sismico; D.M. 31/07/85 massiccio del Catria
	F. 64 Mapp. 523/p		If=0.6mq/mq Sf=120 mq	Rischio sismico; D.M. 31/07/85

mdf\mp
1421VAS\15vas\15CB10104



			SUL=120x0.6= 72 mq (2 ab.)	massiccio del Catria
--	--	--	-------------------------------	----------------------

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come si può notare dalle informazioni riportate nel paragrafo precedente riguardanti le singole varianti che determinano un incremento del carico urbanistico, gli interventi proposti si sostanziano in modesti ampliamenti di zone di completamento, inserite in contesti già edificati ed urbanizzati.

Alcune aree risultano sensibili dal punto di vista ambientale, non tanto per l'entità della previsione, quanto per il contesto nel quale sono inserite.

Alcune zone si trovano in prossimità di corsi d'acqua demaniali, per i quali dovranno essere adottate particolari precauzioni di tutela. In relazioni a tali aspetti, infatti, dovranno essere ottemperate tutte le osservazioni e prescrizioni riportate nel parere espresso, in qualità di SCA, dalla Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona, di cui al precedente paragrafo 2), allegato in calce (Allegato 1).

Alcune aree, invece, si trovano in contesti di rilievo dal punto di vista ecologico e paesaggistico, come le aree n.27 e n. 28, per le quali, tuttavia, sono stati esclusi possibili effetti negativi significativi, come di seguito motivato:

L'AREA n. 27, ubicata in località San Rocco, fa parte di una zona riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e prossima all'area di rispetto del Fiume Burano.

La variante prevista è mirata ad ampliare il perimetro dell'attuale "zona di completamento turistico-ricettive e ricreative - DT1", al fine di consentire l'edificazione di un nuovo fabbricato a servizio di quello esistente, per complessivi 417 mq di SUL.

L'area d'intervento presenta già una serie di strutture adibite all'attività turistico-ricettiva, ben inserite nel contesto paesaggistico e schermate da un fitto filare di piantumazioni, verso la strada provinciale.

Riguardo alle possibili interferenze degli interventi previsti con il SIC, il Comune di Cantiano, preliminarmente all'avvio del procedimento in oggetto, ha richiesto all'Unione Montana del Catria

mdf\mp
1421VAS\15vas\15CB10104



e Nerone (Ente Gestore), il parere di screening per la valutazione di incidenza, inviatoci a corredo dell'istanza, che si allega al presente parere istruttorio (Allegato 2), dal quale si evince l'esclusione di possibili incidenze sulle finalità di salvaguardia e tutela dell'area SIC interessata, in quanto la variante non comporta sottrazione di habitat, né produce ulteriori e significativi elementi di perturbazione e/o degrado per l'integrità naturalistica del sito.

Per quanto riguarda le possibili interferenze con il corso d'acqua del fiume Burano che delimita il confine nord dell'area, come già sopra evidenziato sopra, dovranno essere ottemperate tutte le osservazioni e prescrizioni riportate nel parere espresso, in qualità di SCA, dalla Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - *P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona*, al fine di evitare possibili effetti negativi.

L'AREA n. 28, invece, è vincolata paesaggisticamente dal D.M. 31/07/85 (c.d. "Galassino"), denominato "Massiccio del Monte Catria. Come si è potuto verificare da un sopralluogo effettuato, l'area d'intervento si trova nei pressi del piccolo nucleo di Palazzo, a fianco di un lotto di completamento già edificato, senza determinare particolari impatti significativi sul contesto paesaggistico, in considerazione anche della modesta entità dell'ampliamento previsto, di complessivi 300 mq circa. Si evidenzia, inoltre, che gli interventi edilizi dovranno comunque essere sottoposti all'autorizzazione da parte della Soprintendenza, che valuterà, in modo approfondito, il progetto e i possibili impatti paesaggistici.

In conclusione, le uniche osservazioni che questo ufficio ritiene di esprimere, in aggiunta a quelle espresse dallo SCA coinvolto nel procedimento, (il Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - *P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona* della Regione Marche), riguardano la sola variante dell'AREA n. 1, sita in via dei Cappuccini, dove viene sacrificato un piazzale alberato destinato a parcheggio pubblico (F6) per ricavare un lotto residenziale di completamento, con superficie fondiaria di 680 mq e una SUL edificabile di 340 mq.

Nonostante l'entità dell'intervento sia contenuta e non vi siano particolari problematiche dal punto di vista ambientale, si ritiene di evidenziare alcune perplessità riguardo a tale previsione, dal punto di vista urbanistico, che dovranno essere approfondite e valutate nell'ambito del successivo parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92 e s.m.i.



Tale area, così come proposta, appare inadeguata in relazione al contesto limitrofo in cui si trova inserita: l'area infatti è confinante con l'area di pertinenza di una casa di riposo per anziani e, risulta funzionale alla zona circostante, consentendo la sosta e lo spazio di manovra dei veicoli che transitano in loco.

A tal riguardo, dunque, questo Ufficio si riserva di valutare, nell'ambito del successivo parere di conformità, un eventuale approfondimento di dettaglio della suddetta previsione di variante, mediante una scheda progetto che dovrà tenere in considerazione il contesto interessato, garantendo comunque un'adeguata area adibita a spazio di manovra e parcheggio pubblico.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che siano ottemperate le osservazioni/prescrizioni espresse nel parere rilasciato, in qualità di SCA, dal Servizio Infrastrutture Trasporti Ed Energia - P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona della Regione Marche, di cui al precedente paragrafo 2) e allegato alla presente (Allegato 1),**

Inoltre dovranno essere tenute in considerazione le osservazioni formulate dallo scrivente Servizio nel precedente paragrafo 4, riguardanti l'AREA n. 1.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si evidenzia infine che il Responsabile della Posizione Organizzativa e del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento

mdf/mp Arch. Marzia Di Fazio

1421VAS\15vas\15CB10104
Originale firmato digitalmente

Viale Gramsci 4 - 61121 Pesaro (PU) - P.E.C.: provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>
P.O. Urbanistica, V.A.S., coordinamento S.U.A.P. : tel. 0721.359.2413 - e-mail: ass.urbanistica@provincia.ps.it
Segreteria Amministrativa : tel. 0721.359.2291/2451 - fax 0721.359.2406 - e-mail: urbanistica.pianif@provincia.ps.it



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 9

URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE

P.O. Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P.

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O.9.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente

mdf\mp
1421VAS\15vas\15CB10104

Viale Gramsci 4 - 61121 Pesaro (PU) - P.E.C.: provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>
P.O. Urbanistica, V.A.S., coordinamento S.U.A.P. : tel. 0721.359.2413 - e-mail: ass.urbanistica@provincia.ps.it
Segreteria Amministrativa : tel. 0721.359.2291/2451 - fax 0721.359.2406 - e-mail: urbanistica.pianif@provincia.ps.it

x Arch. Di Fazio

ALLEGATO 1

REGIONE
MARCHES



SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED
ENERGIA
P.E. Presidio Territoriale ex Centro Civile Pesaro

Prot. n.
Risp. al P.G. n. 287793
del 04/05/2016

Pesaro,

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO
RICEVUTO CON POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

Alla

Provincia di
Pesaro e Urbino
Servizio 9

Prot. n° 39113 del 31/08/2016
date arrivo 30/08/2016

c.a. Arch. Marzia Di Fazio
Sede

Clem. 009-7-8 fase 2/2015

e.p.c.

Al Comune di
CANTIANO
Area Tecnica

c.a. Arch. Michele Calderigi
P.zza Luceoli, 3
CANTIANO

OGGETTO: Parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Variante parziale al vigente PRG del Comune di Cantiano.

Con riferimento alla nota prot. n. 287793 del 04/05/2016 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Premesso:

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente ripariale, Demanio Pubblico-Ramo Idrico.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto a cura dell'U.T.C. del Comune di Cantiano, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con allegati elaborati tecnici, che prende in considerazione le sole 11 modifiche al PRG vigente che comportano incrementi del carico urbanistico, escludendo conseguentemente quelle in riduzione.

Evidenziato che il Comune di Cantiano con nota prot.n. 2466 del 15/04/2016, acquisita agli atti il 20/04/2016 con prot.n. 22988, per alcune delle varianti oggetto di verifica e contraddistinte come Area 1, 3, 4, 5, 6 20 e 27 ha trasmesso anche lo studio geologico e la verifica di compatibilità idraulica

INDICAZIONI/OSSERVAZIONI DI ORDINE GENERALE

A) Ambiti Fluviali

Per quanto attiene la pianificazione territoriale e nella fattispecie quella urbanistica generale comunale, che investe estesi ambiti territoriali lungo i principali corsi d'acqua, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni e chiarimenti

Dalla disamina della variante emerge che le perimetrazioni di alcune delle zone di previsione urbanistica proposte, ricadenti in territori rivieraschi afferenti a corsi d'acqua di una certa rilevanza, comprendono anche aree appartenenti al Pubblico Demanio dello Stato – Ramo Idrico o ricalcano fedelmente la mappa catastale, impostandosi sul confine con la proprietà pubblica.

Nel primo caso tale delimitazione contrasta con il disposto dell'art. 823 del Codice Civile che prevede che i beni che fanno parte del Demanio Pubblico non possano essere appresi alla proprietà privata, poiché sottratti alla possibilità di essere oggetto di diritto privatistico. In ogni caso le superfici relative alle aree demaniali, ancorché riferibili ad elementi minori del reticolo idrografico, non vanno ricomprese nel computo della Superficie Territoriale di comparto.

Per quanto attiene la seconda condizione occorre far presente che la vigente normativa (R.D.523/1904 - L.37/94 - D.Lgs152/2006 – PAI - PTA) conferma l'importanza di salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale lungo il reticolo idrografico superficiale, della profondità minima di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini e dalla proprietà demaniale.

In sintesi tali ambiti di rispetto hanno funzione di migliorare la sicurezza idraulica, conservare la naturalità della regione fluviale nel suo complesso e la continuità ecologica del sistema fluviale, oltre a garantire aree di libero accesso per la manutenzione idraulica.

Per quanto sopra appare inopportuno procedere alla pianificazione del territorio afferente ai corsi d'acqua principali su base catastale, senza tener conto del reale assetto idraulico del corpo idrico, le cui sponde o argini costituiscono a tutti gli effetti elementi di riferimento della vigente normativa.

Secondo il principio di precauzione e di salvaguardia si ritiene quindi opportuno impostare il limite delle zone urbanistiche preferibilmente ad una distanza non inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda o piede dell'argine del corso d'acqua, ovvero nella condizione più favorevole per la proprietà demaniale fra il limite così determinato e il confine demaniale. Nel caso di previsioni già inserite nel vigente strumento urbanistico si ritiene comunque opportuno salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale, perlomeno attribuendo un uso del suolo coerente con le finalità di salvaguardia e tutela dei corpi idrici e di protezione del territorio dal rischio idraulico.

Andrà comunque valutata la compatibilità delle previsioni ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale dei corsi d'acqua, sulla base delle prescrizioni di base permanenti di cui all'art.29 PPAR.

Si richiama infine al rispetto con gli interventi delle distanze fissate dall'art. 96 lett.f) del R.D. 523/1904.

B) Verifica di compatibilità Idraulica

Ai fini della futura predisposizione della variante, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico ...". Tale norma prevede che gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, siano corredati da una "Verifica di compatibilità idraulica", completa di asseverazione, redatta da parte di tecnici abilitati, tesa a valutare **l'ammissibilità della singola previsione urbanistica**, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La medesima legge contempla altresì, nel caso di incrementi della superficie impermeabilizzata, la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto anzidetto da sviluppare secondo i "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali" di cui alla D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n. 19 del 17/02/2014) e relative Linee Guida. L'esclusione di alcune varianti dall'ambito di applicazione della verifica di compatibilità idraulica, definito dal punto 2.2 del suddetto documento tecnico, dovrà essere motivata da responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione della variante urbanistica.

Le opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente periodo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

C) Sistemi di smaltimento acque bianche e nere

Si ritiene utile richiamare in primis il comma 2 dell'art. 12 "Presupposti per il rilascio del permesso di costruire" del D.P.R. 380/01 e s.m.i. che subordina il permesso di costruire all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno da parte degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto di permesso.

Ciò premesso, nel caso che per alcune aree di previsione non ci siano le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione a breve termine delle reti pubbliche, nella citata "Verifica di compatibilità idraulica", fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, andranno altresì proposte e progettate adeguate soluzioni tecniche per il trattamento e smaltimento delle acque provenienti dalle aree oggetto di trasformazione.

Qualora ad esempio si prevedano scarichi di acque provenienti dalle zone di piano su fossi o corsi d'acqua in genere, anche non demaniali lo studio dovrà contenere una valutazione, preferibilmente con verifica idraulica, sull'idoneità del corpo recettore allo smaltimento delle portate attuali e in progetto prevedendo, ove occorrenti, gli interventi necessari alla sua sistemazione/adequamento.

A tal proposito si ricorda che tutti gli interventi da eseguirsi su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

Nei territori oggetto d'intervento con trasformazioni urbanistiche che comportino l'impermeabilizzazione dei suoli per i quali non siano possibili canalizzazioni delle acque bianche verso corpi idrici recettori o collettori fognari, l'adozione di sistemi di drenaggio o d'infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque, fermo restando

L'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, è subordinata alla redazione di studi specifici con i quali siano dimostrate le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato.

Il progetto completo di calcoli idraulici del sistema drenate dovrà documentare la funzionalità del sistema per adeguati tempi di ritorno, in relazione alla permeabilità dei terreni e al livello piezometrico in sito.

Al fine di garantire l'efficienza nel tempo evitando fenomeni d'impaludamento e possibili danni a strutture ed infrastrutture esistenti e future andrà predisposto, quale parte integrante del progetto esecutivo delle opere drenanti uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto che dovrà farsene carico.

INDICAZIONI/OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

E'utile ricordare che le valutazioni e considerazioni esposte nel presente contributo fanno specifico riferimento e assumono una funzione considerata propedeutica all'attività istruttoria di competenza, **da svolgersi successivamente nell'ambito del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 con gli accertamenti previsti dalla L.R. Marche 22/2011, per quanto attiene agli aspetti idrologici/idraulici della trasformazione.**

Nel caso specifico da un primo esame degli studi specialistici condotti su alcune delle aree oggetto di verifica a VAS (n.ri 1, 3, 4, 5, 6 20 e 27) e trasmessi in anticipazione alla predetta procedura, **non ancora attivata**, si rappresenta quanto nel seguito:

- In linea generale alle verifiche di compatibilità idraulica, da svilupparsi secondo i Criteri di cui alla D.G.R. 53/2014 e relative Linee Guida, è necessario allegare i rilievi topografici strumentali, sufficientemente estesi sull'intorno della zona esaminata, a monte ed a valle, ed appoggiati a capisaldi di quota nota con le relative sezioni, adeguatamente quotati, comprendendo anche la sponda opposta del corso d'acqua oggetto di verifica.
- Al fine di garantire una maggior attendibilità delle verifiche condotte si ravvisa inoltre l'esigenza per l'area n. 3 di introdurre nel modello un'ulteriore sezione di verifica subito a monte della sez. 4, che ricomprenda l'area in variante ed il terreno in sponda sinistra, mentre per l'area n. 4 di estendere il settore idraulico esaminato per un tratto significativo a valle della zona (min. 2 sezioni).
- Cautelativamente le portate determinate con riferimento a Tr 100-200 anni sul Torrente Bevano e utilizzate nelle verifiche idrauliche a supporto delle varianti n. 3, 4 e 20 vanno rideterminate, utilizzando diverse metodologie di calcolo (analogamente allo studio per l'area n.27), inoltre il coefficiente di deflusso 0,11 utilizzato non sembra rappresentativo della condizione di uso del suolo relativa al bacino sotteso e comunque si ritiene poco cautelativo.
- Per le aree sottoposte alla verifica di terzo livello vanno sempre rappresentati graficamente gli scenari di rischio attuali e di progetto, nel caso sia prevista la realizzazione delle misure di mitigazione della pericolosità o dell'esposizione/vulnerabilità delle nuove strutture, dimostrando l'ammissibilità della trasformazione urbanistica proposta, secondo i *Criteri* di cui alla D.G.R. 53/2014 e relative Linee Guida e nel contempo il non aggravamento delle attuali condizioni di rischio per altre aree.
- Per quanto attiene alle aree n. 5 e 6, ricadenti in ambito inondabile su base geomorfologica, si evidenzia che secondo i *Criteri* la possibilità di non procedere allo sviluppo dell'analisi di terzo livello, per differenziale le fasce di pericolosità, resta anzitutto una scelta discrezionale dei tecnici professionisti e sempre a

condizione che nello studio gli stessi confermino la reale sussistenza di un dislivello minimo di + 0,50 m fra la quota più depressa delle aree d'interesse ed il limite dell'ambito inondabile del PAI.

- Stante l'assetto topografico piuttosto depresso che presenta l'area n. 6, sembra sin d'ora opportuna l'adozione di misure di mitigazione del rischio, al fine di rendere compatibile la trasformazione proposta. Per la medesima zona risulta inoltre necessario verificare, con appropriate analisi, la stabilità del versante e dell'opera di contenimento a monte (NTC 2008).
- Sulla variante proposta identificata col n. 20, ubicata in prossimità della sponda sinistra del Torrente Bevano si ravvisa anzitutto una sostanziale incongruenza fra l'esigua area indagata, catastalmente individuata col mappale n. 7 del Fg. 59, e la più ampia zona proposta negli elaborati urbanistici ed interessata dalla modifica di destinazione.

Con rimando alle argomentazioni esposte nella parte introduttiva del seguente contributo al paragrafo A) *Ambiti fluviali* si fa inoltre presente che la variante urbanistica proposta va rettificata, tenuto conto che interviene anche su aree appartenenti al Demanio Pubblico-Ramo Idrico (Fg. 59 mapp. n. 931), fermo restando eventuali ulteriori limitazioni conseguenti gli esiti dello studio idraulico.

Si ritengono inoltre valide, anche per la zona in esame le indicazioni/osservazioni per tutte le zone di cui tener conto nella redazione della verifica di compatibilità secondo la DGR 53/2014, nella quale venga presa in esame l'effettiva zona oggetto di trasformazione proposta negli elaborati urbanistici.

Quanto sopra sia per quanto attiene alla determinazione delle portate e degli scenari di rischio (ante e post-operam) che relativamente alla necessità di produrre il piano quotato dell'area determinato con rilievo strumentale, che comprenda una significativa porzione in sponda destra del corso d'acqua e le relative sezioni quotate.

Le argomentazioni esposte per l'area n. 20 possono ritenersi valide anche per la zona contermini n. 21, che in questa fase non risulta indagata.

- Il perimetro dell'area contraddistinta col n. 27 interferisce, seppur marginalmente, con la fascia inondabile del Torrente Burano individuata dal Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale e dalla Carta delle Pericolosità Geologiche a corredo del PRG.

Considerato quanto sopra, richiamato quanto precedentemente esposto al paragrafo A) *Ambiti fluviali* in merito alle fasce di sicurezza idraulica e visti gli esiti della verifica di compatibilità prodotta, si ritiene già da ora non compatibile la fascia ribassata lungo il corso d'acqua della larghezza minima di 10 metri dal demanio indisponibile e comunque tale da escludere anche l'ambito PAI.

CONCLUSIONI

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza è parere dello scrivente che, con l'accoglimento delle indicazioni/osservazioni e limitazioni esposte nel presente contributo, le previsioni in variante non comporteranno impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 con gli accertamenti previsti dalla L.R. Marche 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione delle singole previsioni urbanistiche proposte, ovvero disporre lo stralcio, in base agli esiti dello *Studio geologico-geomorfologico-geotecnico*

e *Verifica di compatibilità idraulica*, da prodursi per ogni area in variante considerata nella verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero che preveda incrementi del carico urbanistico.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Stefania Tibaldi

documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Luceoli, 3

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106

e.mail: comune.cantiano@provincia.ps.it

PEC: comune.cantiano@emarche.it

Al l'Autorità Competente:

COMUNE DI CANTIANO
Protocollo n 0002770
del 02/05/2016

P 6 1 ID 364562

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 9 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale
- VIA - VAS - Aree Protette
Viale Gramsci, n. 4
61121 Pesaro (PU)
provincia.pesarourbino@legalmail.it

Alla CA Dott. Ing. Mario Primavera

OGGETTO: Variante parziale al vigente PRG
Avvio del procedimento e individuazione degli SCA per avvio del procedimento relativo alla
procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.L.gs. n. 152/06 e s.m.i.

- Comunicazioni


Facendo seguito alla Vostra Nota del 29.04.2016, class. 009/7/8, Fasc. 2/2015, assunta al prot. n. 2735 in data 29/04/2016 di cui all'oggetto, relativamente allo studio per la valutazione di incidenza della variante al P.R.G., con la presente si trasmette copia della Nota Prot. n. 2940 del 06.08.2015 da parte dell'Area Tecnica - Settore 2 - Demanio Agricoltura e Foreste dell'Unione Montana del Catria e Nerone con la quale (*in riscontro alla ns. nota Prot. n. 5362 del 27.07.2015 di trasmissione dello screening per la verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR 220/2010 e succ.*), si comunica che per la variante al P.R.G. non si ritiene necessaria la produzione di uno studio di incidenza ambientale e contestualmente si rilascia il nulla osta a quanto proposto.

Lo scrivente ufficio resta a disposizione per ogni informazione e/o chiarimento in merito tel. 0721/789928 Cell. 333/2840577.

Distinti Saluti 02.05.2016

Per l'Autorità procedente
Il Responsabile dell'Ufficio Intercomunale Urbanistica Edilizia
LL.PP. e Serv. Cimiteriali

Dott. Michele Caldarigi



Allegati:

- Nota Prot. n. 2940 del 06.08.2015 Unione Montana del Catria e Nerone
- Lett. Trasmissione Prot. n. 5362 del 27.07.2015
- Screening per la verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza ambientale



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

AREA TECNICA - SETTORE 2 - DEMANIO AGRICOLTURA E FORESTE

Class. n. 7.10

Prot. n. 0002940-06/08/2015-umcn-REG1-A1S3-P

COMUNE DI CANTIANO
Protocollo n 0005644
del 08/08/2015
A 6.1 ID 337362

Comune di Cantiano
al Responsabile del Settore
Uso e Assetto del Territorio
P.zza Luceoli, 3
61044 Cantiano (PU)

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G. "Trasmissione screening per la verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza ambientale" (DGR n. 220/2010 e ss. mm. e ii.).
Riscontro a nota prot. n. 5362 del 27/07/2015.

In riferimento all'oggetto,

Vista la Vs. nota pervenuta in data 04/08/2015 (ns. prot. n. 2918 del 05/08/2015), con la quale è stata trasmessa la scheda descrittiva sintetica prevista dalla DGR n. 23/2015 ad oggetto "screening per la verifica di assoggettamento a valutazione di incidenza".

Vista la seguente normativa ed atti di riferimento:

- **Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e ss. mm. e ii.** – "concernente la conservazione degli uccelli selvatici".
- **Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992** – "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997** – "Conclusione del progetto Bioitaly: indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria".
- **Decreto Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 e ss. mm. e ii.** – "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 1 agosto 2000** – "Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE: individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97".
- **Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 e ss. mm. e ii.** – "Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004 n. 7, 5 agosto 1992 n. 34, 28 ottobre 1999 n. 28, 23 febbraio 2005 n. 16 e 17 maggio 1999 n. 10. – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000";
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 Ottobre 2007 e ss. mm. e ii.** – "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".
- **Deliberazioni Giunta Regionale 27/10/2008, n. 1471 e ss. mm. e ii.** – "DPR 357/97 – Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE".
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 giugno 2009** – "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (09A07896)".

Comuni:
Acqualagna
Apecchio-Cagli
Cantiano-Frontone
Serra S. Abbondio

Sede Legale
Via Gaetano Lapis, 8
61043 Cagli (PU)
C.F./P.I. 02565260417

Sede Operativa
Via Gaetano Lapis, 8
61043 Cagli (PU)
Tel. 0721 787768
Fax 0721 787441

e-mail
maurizio.tanfulli@cm-cagli.ps.it
agricoltura@cm-cagli.ps.it
sito web
www.cmcatrianerone.pu.it



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

AREA TECNICA - SETTORE 2 - DEMANIO AGRICOLTURA E FORESTE

Class. n. 7.10

Prot. n. 0002940-06/08/2015-umcn-REG1-A1S3-P

- **Deliberazioni Giunta Regionale 09/02/2010, n. 220 e ss. mm. e ii.** – “*Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Adozione delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi*”.
- **Decreto del Ministro dell’Ambiente del 31 gennaio 2013** – “Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della Dir. 92/43/CEE”.

Considerato, che l’area oggetto di variante, corrispondente nel caso specifico alla particella 214 del F° 47, è priva di cenosi boschive o elementi di pregio dal punto di vista vegetazionale, essendo caratterizzata da un seminativo in rotazione colturale e non quindi da un habitat di interesse comunitario;

- che l’area si trova proprio al margine dell’estesa area Sic dei Monti Catria ed Acuto che abbraccia tutto il complesso montuoso per oltre 8.000 ettari;
- che nell’area già insiste una struttura ricettiva ben avviata con annessa piscina ed altri elementi di arredo e che la superficie in variante è di 417 mq., dei quali 65 già edificabili nel P.R.G. vigente;
- che l’area si trova anche in prossimità della superstrada “Flaminia” per cui il contesto generale è assai “disturbato”, fatta eccezione per il corso d’acqua che lambisce detta superficie nel lato opposto a quello in variante (torrente Burano) unico elemento naturale di un certo rilievo, ma che in questo caso non viene minimamente interessato.

Accertato dunque, che la variante proposta non comporta sottrazione di habitat o di habitat di specie, né produce ulteriori e significativi elementi di perturbazione e/o degrado per l’integrità naturalistica del sito Natura 2000 interessato, **non si ritiene necessaria la produzione di uno studio di incidenza ambientale** ritenendo il tutto non incidente sulle finalità di salvaguardia e tutela dell’area Sic interessata e contestualmente, per le proprie competenze, si **rilascia nulla osta a quanto proposto**.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Agr. Maurizio Tanfulli



Comuni:
Acqualagna
Apecchio-Cagli
Cantiano-Frontone
Serra S.Abbondio

Sede Legale
Via Gaetano Lapis, 8
61043 Cagli (PU)
C.F./P.I. 02565260417

Sede Operativa
Via Gaetano Lapis, 8
61043 Cagli (PU)
Tel. 0721 787768
Fax 0721 787441

e-mail
maurizio.tanfulli@cm-cagli.ps.it
agricoltura@cm-cagli.ps.it
sito web
www.cmcatrianerone.pu.it